

# Regolamento Spin Off



**Scuola Superiore per Mediatori Linguistici  
Carolina Albasio**

**REGOLAMENTO SPIN OFF**  
**DELLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CAROLINA ALBASIO**

**TITOLO I – LINEAMENTI GENERALI**

Articolo 1 - Principi Generali

Articolo 2 - Comitato Tecnico-Scientifico

Articolo 3 - Criteri di valutazione delle proposte di Spin Off

**TITOLO II - SPIN OFF**

Articolo 4 - Soggetti proponenti gli Spin Off

Articolo 5 - Soggetti ammessi a partecipare al capitale sociale

Articolo 6 - Partecipazione della Scuola al capitale sociale

Articolo 7 - Procedura di costituzione degli Spin Off

**TITOLO III - RAPPORTO TRA SCUOLA E SPIN OFF**

Articolo 8 - Incompatibilità del Comitato Tecnico-Scientifico

Articolo 9 - Incompatibilità dei Docenti

Articolo 10 - Rapporti tra Scuola e Spin Off

Articolo 11 - Utilizzo del nome

Articolo 12 - Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

Articolo 13 - Fondo accademico di ricerca

**TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

**TITOLO I – LINEAMENTI GENERALI**

**Articolo 1 – Principi Generali**

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio (di seguito denominata “Scuola”) in ottemperanza ai propri fini istituzionali e in coerenza ai principi generali del proprio Statuto e dei propri Regolamenti, promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo di società di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi generati in contesti innovativi derivanti in tutto o in parte da risultati di ricerca.

2. Gli scopi delle attività da esse condotte devono comunque essere riconducibili ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- a. essere finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca per le attività di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) n. 1 del Decreto Legislativo n. 297/99;
- b. favorire il contatto tra le strutture di ricerca della Scuola, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul

benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali;

- c. integrare la missione formativa e di ricerca della Scuola, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, favorendo nuove attività di impresa originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca, e assumendo una funzione di stimolo delle attività imprenditoriali generate dalle proprie strutture.

3. Si definiscono "Spin Off" della Scuola le società aventi le finalità sopra specificate e costituite secondo le procedure previste dal presente Regolamento; gli Spin Off della Scuola prevedono il coinvolgimento della Scuola in termini di capitale sociale o il coinvolgimento del personale della Scuola tramite la partecipazione al capitale oppure tramite l'impegno diretto al conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

4. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la costituzione degli Spin Off e la partecipazione della Scuola, del personale della Scuola e di altri soggetti agli Spin Off, nonché i rapporti tra la Scuola e Spin Off.

5. Il supporto alle iniziative di Spin Off viene favorito dalla Scuola attraverso le seguenti azioni:

- a) definizione di una politica di sostegno a favore degli Spin Off, in raccordo con le parti interessate del territorio;
- b) sensibilizzazione del personale universitario della Scuola e dei dottorandi e assegnisti di ricerca verso iniziative di Spin Off;
- c) sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;
- d) predisposizione di percorsi privilegiati per la partecipazione del personale dipendente alle società Spin Off.

## **Articolo 2 - Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico della Scuola, relativamente alle attività di Spin Off, svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio della Scuola in materia di Spin Off;
- b) verifica per ogni proposta di Spin Off l'assenza di un possibile conflitto di interesse, inteso come situazione in cui il personale universitario e tecnico amministrativo che partecipa in qualità di socio allo Spin Off, assuma comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la società Spin Off arrecando, allo stesso tempo, pregiudizio agli interessi o all'immagine della Scuola;
- c) verifica la rispondenza delle proposte di Spin Off alle norme di legge e del presente Regolamento;
- d) fornisce al Consiglio di Amministrazione della Scuola: parere in merito all'adeguatezza

della proposta di costituzione di uno Spin Off della Scuola e dell'annessa documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un'autonoma iniziativa imprenditoriale secondo la procedura indicata all'art. 7, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati; parere sull'eventuale conferma della qualità di Spin Off della Scuola per un periodo determinato; parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione della Scuola al capitale della società stessa; parere sulle convenzioni tra la Scuola e le società Spin Off;

- e) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli Spin Off, sulla base della quale presenta al Consiglio di Amministrazione della Scuola una relazione di monitoraggio, acquisendo a tal fine il parere delle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti e le relazioni sul generale andamento delle attività sociali che gli Spin Off sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta il Comitato Tecnico-Scientifico lo richieda;
- f) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale universitario rispetto agli Spin Off e alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità, raccordandosi con gli organi accademici competenti in materia;
- g) svolge ogni altro compito inerente gli Spin Off non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto.

### **Articolo 3 - Criteri di valutazione delle proposte di Spin Off**

1. Nella valutazione di ciascuna proposta di Spin Off, il Comitato Tecnico-Scientifico – sulla base della documentazione presentata dal proponente o, comunque, da essa anche diversamente acquisita – terrà conto degli elementi di seguito indicati: congruità degli scopi rispetto ai principi; origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica; idea aziendale e carattere innovativo del progetto; qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; compagine sociale e capitale sociale; ruolo dei soggetti proponenti e soci; obbligazioni assunte dalla Scuola; piano economico-finanziario e prospettive reddituali, nonché ogni altro aspetto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa

## **TITOLO II - SPIN OFF**

### **Articolo 4 - Soggetti proponenti gli Spin Off**

1. La costituzione di Spin Off può essere proposta dalla Scuola, dal suo personale tecnico amministrativo, da docenti, da ricercatori.
2. Il personale della Scuola è ammesso a partecipare allo Spin Off sia in termini di capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del know how e

delle competenze generate in contesto di ricerca.

### **Articolo 5 - Soggetti ammessi a partecipare al capitale sociale**

1. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale degli Spin Off, originariamente e mediante successivo ingresso nel capitale sociale:

- a) i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
- b) gli studenti dei corsi di studio, i collaboratori di ricerca, gli specializzandi;
- c) i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca;
- d) persone fisiche, giuridiche ed enti, italiani e non, diversi da quelli indicati ai punti precedenti e interessati alla realizzazione dell'iniziativa.

### **Articolo 6 - Partecipazione della Scuola al capitale sociale**

1. L'eventuale partecipazione della Scuola nello Spin Off, compatibilmente con le risorse disponibili, non può essere superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della società partecipata.

2. L'apporto della Scuola al capitale dello Spin Off consisterà in conferimento preferibilmente di beni, concessi in uso, o di denaro, ovvero, quando sia ammesso dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, secondo la normativa vigente.

3. La partecipazione della Scuola nello Spin Off è rappresentata da azioni o quote privilegiate nel ripianamento delle eventuali perdite derivanti dalla gestione sociale e nella ripartizione del capitale in sede di liquidazione, secondo le modalità permesse dalla vigente normativa civilistica per le diverse forme giuridiche societarie. Tale regola potrà concretamente trovare applicazione in sede di definizione dello statuto societario o in accordi parasociali ed è finalizzata a contenere il rischio finanziario derivante per la Scuola quale socio in società commerciali.

### **Articolo 7 - Procedura di costituzione degli Spin Off**

1. La procedura di costituzione degli Spin Off o di riconoscimento della qualifica di Spin Off della Scuola per le società già costituite da non più di un anno si articola nelle seguenti fasi:

- a) la proposta di costituzione o di riconoscimento di Spin Off, sottoscritta da uno o più dei soggetti indicati nel precedente art. 4, è inviata alla Scuola corredata dalla proposta di convenzione e da un progetto imprenditoriale. Il progetto imprenditoriale deve contenere:
  - 1) gli obiettivi,
  - 2) il piano finanziario,
  - 3) le prospettive economiche ed il mercato di riferimento,
  - 4) il carattere innovativo del progetto,
  - 5) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto,
  - 6) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin Off,
  - 7) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di

partecipazione richiesta della Scuola,

8) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo,

9) statuto, atto costitutivo e degli ulteriori eventuali contratti, redatti sotto forma di proposta in caso di Spin Off ancora da costituirsi,

10) l'indicazione dei soci e della ripartizione del capitale sociale;

b) il Comitato Tecnico-Scientifico, esaminata la documentazione, per ciascuna proposta di Spin Off, formula i pareri di cui all'art. 2 e li trasmette al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni.

c) Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'accreditamento della società quale Spin Off per un periodo da stabilire.

2. Al termine di ogni esercizio, la società Spin Off è tenuta a trasmettere alla Scuola copia dei bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organismo di revisione legale dei conti.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico verificherà annualmente la permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello Spin Off della Scuola, valutando, tra l'altro la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Ateneo nonché l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca.

### **TITOLO III - RAPPORTO TRA SCUOLA E SPIN OFF**

#### **Articolo 8 - Incompatibilità del Comitato Tecnico-Scientifico**

1. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il Rettore, il Direttore Didattico, non possono assumere o mantenere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin Off della Scuola. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore Didattico sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di Spin Off, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo di appartenenza.

#### **Articolo 9 - Incompatibilità dei Docenti**

1. Il personale docente che intende svolgere attività retribuita a favore di uno Spin Off della Scuola, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione, allo svolgimento di tale attività.

2. Il personale docente della Scuola può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Direttore Didattico vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin Off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando al Comitato Tecnico-Scientifico eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità non sussista, il docente socio o non socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente comunicarlo alla Scuola e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin Off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.

3. In ogni caso i docenti non possono essere autorizzati a costituire Spin Off della Scuola, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno della Scuola, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

#### **Articolo 10 - Rapporti tra Scuola e Spin Off**

1. I rapporti tra la Scuola e ciascuno Spin Off sono regolati da apposite convenzioni, che disciplinano l'utilizzo di spazi, attrezzature, personale, diritti di proprietà intellettuale e industriale.

2. Sia la partecipazione della Scuola al capitale delle società Spin Off, sia la permanenza degli Spin Off all'interno delle strutture della Scuola stessa, sono deliberate per un termine non eccedente i 3 anni e sono comunque subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese inizialmente ammissibili. Alla scadenza del termine stabilito, il Consiglio di Amministrazione della Scuola, in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità ovvero di vincoli normativi o di finanziamento, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, potrà confermare alla società la qualità di Spin Off, per un periodo determinato.

3. Qualora, sulla base di informative rese dal Comitato Tecnico-Scientifico, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo Spin Off, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo Spin Off o l'uscita dello Spin Off dalle strutture dell'ateneo, stabilendone i termini.

#### **Articolo 11 - Utilizzo del nome**

1. Agli Spin Off è concessa la facoltà di utilizzare il nome e il marchio "Spin Off della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio", sulla base di un apposito accordo che deve essere sottoscritto con la Scuola.

2. Il predetto accordo deve prevedere, tra l'altro, che lo Spin Off garantisca e tenga manlevata e indenne la Scuola da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

#### **Articolo 12 - Diritti di proprietà intellettuale ed industriale**

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo Spin Off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dalla Scuola allo Spin Off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo Spin Off medesimo. Il relativo utilizzo sarà disciplinato da apposita convenzione tra la Scuola e la società Spin Off.

#### **Articolo 13 - Fondo accademico di ricerca**

1. Per le attività previste dal presente regolamento viene istituito un fondo accademico di ricerca della Scuola.

2. Tutti gli Spin Off della Scuola hanno l'onere di versare alla Scuola il dieci per cento delle proprie

entrate su base mensile per concorrere alla copertura del fondo accademico di ricerca della Scuola.

3. Tale fondo consente alla Scuola di sostenere tutti gli oneri correlati alle proprie attività istituzionali di ricerca e di promuovere ulteriori spin off afferenti i settori scientifico disciplinari contenuti all'interno della classe di laurea "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

#### **TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 14 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Spin Off, si osservano le vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale Didattico della Scuola.
2. Il presente Regolamento Spin Off è assunto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure previste dallo Statuto della Scuola, dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 e dalle successive disposizioni ed integrazioni ministeriali.
3. Il presente Regolamento è pubblicato presso il sito web della Scuola.